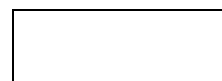


Civile Ord. Sez. 5 Num. 24489 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: ROMANO CARMELA
Data pubblicazione: 05/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17967/2022 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legis
dall'Avvocatura Generale dello Stato

- ricorrente -

contro

RABBONI GIOVANNA e RABBONI LUCIANO, rappresentati e difesi dagli
avvocati Ermes Coffrini, Marcello Coffrini e Massimo Colarizi

- controricorrenti -

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA n. 111/2022, depositata il 27/1/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dal
Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 111/2022, depositata il 27/1/2022, la Commissione
Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in accoglimento dell'appello
proposto da Luciano e Giovanna Rabboni ed in riforma della sentenza

impugnata, ha accolto il ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di liquidazione di imposta di registro n. 2015/002/SC/000001341/0/002 emesso in relazione alla sentenza civile n. 1341/2015 della Corte di appello di Bologna, che, in un giudizio di opposizione alla stima di indennità di espropriazione, aveva determinato l'indennità in euro 939.077,28. In particolare, mentre nell'atto impositivo *«La liquidazione dell'imposta dovuta è stata effettuata applicando alla base imponibile di euro 964.726,69 (capitale euro 939.077,78 + interessi euro 25.649,41) l'aliquota proporzionale del 3%, prevista dall'art. 8 lett. b), tariffa parte prima allegata al DPR 131/86»*, secondo il giudice di appello l'imposta di registro deve applicarsi nella misura fissa di euro 200, in base alla considerazione che *«La tariffa parte prima all'art. 8, lettera b, prevede che i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme siano soggetti all'imposta proporzionale, ma, nella fattispecie, la sentenza non ha disposto alcuna condanna al pagamento in quanto la somma è stata stabilita dalla Commissione Espropri e pertanto va tassata in forma fissa, ai sensi dell'art. 8, lettera d, in quanto atto dell'autorità giudiziaria non recante trasferimento, condanna o accertamenti di diritti a contenuto patrimoniale»*.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, articolato in un solo motivo, nei confronti di Giovanna Rabboni, che resiste mediante controricorso, illustrato con memoria.

Con ordinanza del 15/6/2026, questa Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Luciano Rabboni, in quanto litisconsorte necessario, per aver partecipato ai precedenti gradi di giudizio, in qualità di originario ricorrente, insieme a Giovanna Rabboni.

Eseguito l'adempimento, Luciano Rabboni si costituisce mediante controricorso. Entrambi i controricorrenti depositano memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 37 d.P.R. n. 131/1986 e 8, lett. b), Tariffa - Parte I - allegata al d.P.R., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente annullato l'atto impositivo sull'inesatto presupposto che la sentenza andasse tassata in misura fissa ex art. 8, lettera d), della menzionata tariffa (in luogo di quella proporzionale, ex art. 8, lettera b), applicata dall'ufficio), in quanto atto dell'autorità giudiziaria non recante "trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale".

1.1. La censura è in parte fondata e va, nei termini di cui appresso, accolta.

1.2. Secondo un principio di diritto già in altre occasioni affermato da questa Corte, la decisione che, all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, accerti l'esatto ammontare dell'indennità e ne disponga il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ha natura di sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di condanna ed è, pertanto, soggetta all'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (Cass. 24377/2025; 801/2025; 770/2025; 34749, 34753 e 34765 del 2024; 7840/2024; 38045/2022; 18491/2022; 21697/2021; 18430/2021).

1.3. L'ordine di deposito non costituisce, infatti, il *petitum* dell'azione di opposizione alla stima, ma rappresenta un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva dell'indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori che, vantando diritti sull'immobile espropriato, si vedono garantita la possibilità

di far valere tali diritti direttamente sull'indennità depositata (Cass., Sez. U, 109/1999; 6709/2000; 25662/2006).

1.4. Esso non comporta alcun trasferimento di ricchezza al soggetto espropriato, il quale dovrà necessariamente attendere il momento in cui, a fronte della definitività della procedura, gli sarà possibile ottenere lo svincolo della somma depositata, previa presentazione di specifica ed ulteriore istanza e rilascio di espressa autorizzazione in sede amministrativa.

1.5. La sentenza posta a base dell'atto impositivo non contiene, quindi, una statuizione di condanna, ma un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, sicché è soggetta all'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%.

1.6. A tali principi il giudice di appello non si è attenuto, avendo ritenuto applicabile la tassazione in misura fissa.

1.7. La sentenza va, dunque, cassata e, poiché non occorrono ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito accogliendo parzialmente il ricorso originario del contribuente e rideterminando l'imposta di registro nella misura dell'1% da applicare sulla base imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986.

2. Tenuto conto del progressivo consolidamento dell'orientamento di legittimità in corso di causa e del parziale accoglimento della domanda, le spese dei tre gradi di giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario dei contribuenti e ridetermina l'imposta di registro nella misura dell'1% da applicare sulla base imponibile ex art. 8, comma 1, lett. c), Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986; compensa le spese di ogni grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Ugo Candia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale